COMUNE DI …

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
PERIODO 01/01/2027 – 31/12/2027

Il presente Avviso viene emanato in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 727/2026 e del Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio n. 94/2026.

Il presente Avviso viene approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1567 del 17/11/2026.

1. FINALITA' DELL'INTERVENTO E DESTINATARI

L'Assegno di Cura è un aiuto economico temporaneo a sostegno del lavoro di cura svolto dalle famiglie o da altri care givers che mira ad assicurare un'adeguata assistenza al domicilio della persona non autosufficiente, evitando il ricorso precoce o incongruo al ricovero in strutture residenziale. Favorisce il mantenimento della persona non autosufficiente nel proprio contesto di vita quotidiana, sociale e relazionale.

Sono ***destinatari dell'assegno di cura le persone ultrasessantacinquenni in condizione di non autosufficienza***, residenti (e domiciliate) nel territorio di uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.12 (Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Montemarciano, Monte San Vito e Polverigi) - di seguito ATS 12 -, le cui famiglie attivino interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o mediante il ricorso ad assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro presso il proprio domicilio.

Il bando si riferisce al possesso dei requisiti nel periodo **01/01/2027 – 31/12/2027**.

2.REQUISITI DI ACCESSO

La persona anziana assistita, nel periodo 01/01/2027 – 31/12/2027 deve obbligatoriamente:

a) aver compiuto 65 anni di età alla data del 01/01/2027;
b) essere riconosciuta non autosufficiente con **certificazione di invalidità pari al 100% ed usufruire di indennità di accompagnamento**. Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità e vige l'equiparabilità dell'assegno per l'assistenza personale continuativa, erogato dall'INAIL, se rilasciato a parità di condizioni dell'indennità di accompagnamento dell'INPS e alternativo alla stessa misura. **Non sono ammesse a contributo le persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (D.G.R. 328/2015);**
c) essere residente (e domiciliata), nei termini di legge, in un Comune facente parte dell'ATS 12, ossia Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Montemarciano, Monte San

Vito e Polverigi. Qualora l'anziano sia residente nelle Marche, ma domiciliato fuori regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche;

d) usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato. Qualora l'intervento assistenziale sia svolto con l'aiuto di assistenti familiari privati, gli stessi devono essere in possesso di regolare contratto di lavoro e sono, inoltre, tenuti all'iscrizione nell'Elenco Regionale degli Assistenti Familiari gestito dai Centri per l'Impiego e la Formazione entro 12 mesi dalla concessione del beneficio;
e) essere in possesso dell'**attestazione I.S.E.E.** socio-sanitario in corso di validità (o ISEE ordinario in caso sia di maggior favore per il beneficiario) rilasciato ai sensi del DPCM 159/2013 che potrà essere acquisito direttamente dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza (art. 15 L. 183/11). Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, deve aver presentato una dichiarazione unica sostitutiva finalizzata all'acquisizione della certificazione I.S.E.E.

Non possono presentare domanda i componenti degli ordini religiosi della Chiesa Cattolica.

In caso non ricorrano i presupposti di ammissibilità al beneficio, l'ATS 12 procederà con il rigetto motivato dell'istanza.

3.MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Possono presentare domanda:

a) **l'anziano** stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
b) **i familiari** che accolgono l'anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso, anche se non convivente;
c) il **soggetto incaricato della tutela** dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

Gli interessati potranno reperire i modelli per la domanda di ammissione all'assegno di cura consultando il sito istituzionale del Comune di … (inserire sito comune) oppure presso l'Ufficio … . La domanda deve pervenire, redatta sull'apposito modello,

ENTRO E NON OLTRE IL 28/12/2026

La domanda potrà essere:
- consegnata a mano presso … negli orari di apertura al pubblico: …
- trasmessa tramite pec: indirizzo del Comune;
- spedita con Raccomandata A/R, farà fede la data dell'Ufficio postale accettante;

Il presente avviso ed i modelli sono disponibili anche sul sito internet:…
Il Comune di … non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda dipendente da disguidi postali, da caso fortuito, da forza maggiore o, comunque, da fatto di terzi.

Saranno escluse le domande pervenute fuori i termini indicati dal presente Avviso o non complete della documentazione richiesta.

LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA obbligatoriamente dalla seguente documentazione:

- copia di un valido **documento di identità** del richiedente, potenziale beneficiario dell'assegno di cura;
- copia della **certificazione di invalidità civile pari al 100%** (solo per le domande non avanzate nell'anno precedente);
- copia del **verbale attestante l'indennità d'accompagnamento** (solo per le domande non avanzate nell'anno precedente);
- copia del regolare **contratto di assistenza domiciliare a persona non autosufficiente** in caso di assistenza privata (per chi ha presentato domanda l'anno precedente solamente nel caso sia subentrato un nuovo Assistente Familiare);
- documentazione inerente l'iscrizione nell'Elenco Regionale degli Assistenti Familiari in caso l'assistenza sia svolta da assistenti familiari privati;

4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'importo dell'assegno di cura è **pari a € 200,00 mensili**, viene concesso per la durata di 12 mesi con cadenza quadrimestrale, salvo sospensioni o interruzioni secondo quanto previsto al successivo punto 7, e si riferisce al periodo 01/01/2027 – 31/12/2027.
L'assegno di cura sarà erogato, sulla base della posizione in graduatoria ed entro i limiti delle risorse disponibili, direttamente ai beneficiari dei Comuni dall'Ambito Territoriale Sociale n.12, tramite il Comune capofila – Comune di Falconara Marittima.
L'erogazione del contributo, di cui al presente avviso, è subordinata all'effettivo finanziamento da parte della Regione Marche.
In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare vengono concessi un massimo di due assegni, utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell'Assistente Sociale territorialmente competente in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.
L'erogazione potrà essere effettuata solo a seguito di visita domiciliare dell'Assistente Sociale, finalizzata alla verifica dei requisiti di accesso al contributo e del rispetto di quanto sottoscritto nel Patto per l'Assistenza Domiciliare di cui al punto n. 5.

5. PERCORSO PER ACCEDERE ALL'ASSEGNO DI CURA

Il Comune di residenza del richiedente, attraverso il competente servizio, procederà all'istruttoria delle domande pervenute e a trasmetterle all'ATS n.12.
L'Ufficio di Coordinamento dell'ATS n. 12 procederà alla predisposizione di una graduatoria delle domande ammissibili secondo l'ordine crescente del valore ISEE. A parità di ISEE la priorità è definita dalla maggiore età anagrafica.
La graduatoria avrà validità di 12 mesi, dal 01/01/2027 al 31/12/2027. Gli assegni di cura verranno concessi ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria. Il numero complessivo dei beneficiari verrà definito a seconda delle risorse finanziarie effettivamente assegnate dalla Regione Marche.
Tale graduatoria **non dà immediato accesso al contributo, che sarà infatti subordinato alla visita domiciliare dell'Assistente Sociale**, alla verifica dell'idoneità assistenziale e alla sottoscrizione del "Patto per l'Assistenza Domiciliare", nel quale vengono individuati i percorsi assistenziali a carico della famiglia, gli impegni a carico dei servizi, la qualità di vita da garantire e le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura assieme alla tempistica di concessione dello stesso.
Il "Patto per l'Assistenza Domiciliare" dovrà, inoltre, riportare l'impegno formale da parte dell'assistente familiare all'iscrizione nell'Elenco Regionale degli Assistenti Familiari gestito dai Centri per l'Impiego e la Formazione, entro 12 mesi dalla concessione del beneficio.

6. ALTERNATIVITA' DEGLI INTERVENTI

L'intervento "Assegno di Cura" è alternativo, nel senso di non sovrapposizione temporale della titolarità, ai seguenti interventi programmati dalla Regione:

- Servizio di assistenza domiciliare – SAD,
- Contributi per la disabilità gravissima,
- Vita Indipendente,
- Vita Indipendente di cui alla L.R. 21/2018,
- Home Care Premium gestito dall'INPS,
- Sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

7.SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'ASSEGNO DI CURA

A. L'assegno di cura decade:

- in caso di inserimento permanente in struttura residenziale;
- nel caso in cui il destinatario fruisca del SAD per non autosufficienti (i beneficiari del SAD possono presentare richiesta di accesso al contributo ferma restando la non cumulabilità degli interventi, il diritto all'assegno, pertanto, decorrerà dal momento di interruzione del SAD successivo all'approvazione della graduatoria);
- col venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti con i destinatari dei contributi nell'ambito del Patto per l'Assistenza Domiciliare;
- col venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall'intervento;
- rinuncia scritta del beneficiario;
- decesso del beneficiario prima della sottoscrizione del Patto per l'Assistenza Domiciliare.

In caso di decadenza si procederà allo scorrimento della graduatoria con decorrenza non retroattiva del beneficio economico per il beneficiario subentrante.

Nel caso di subentro al beneficio economico il contributo sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- se il subentro avverrà entro il 15° giorno del mese l'assegno sarà riconosciuto già dal mese in cui si subentra;
- se il subentro avverrà dopo il 15° giorno l'assegno sarà riconosciuto dal mese successivo a quello del subentro.

B. L'assegno di cura viene sospeso:

- in caso di ricovero temporaneo del beneficiario in strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni.

Nei suddetti casi il beneficio economico sarà ripristinato nel momento del rientro al domicilio con le seguenti modalità:

- se il rientro avverrà entro il 15° giorno del mese l'assegno sarà rispristinato già dal mese del rientro;
- se il rientro avverrà dopo il 15° giorno l'assegno sarà ripristinato dal mese successivo a quello del rientro stesso.

8.VERIFICHE PER IL POSSEDIMENTO DEI REQUISITI

Al fine del riconoscimento del beneficio economico l'Assistente Sociale effettua una verifica a domicilio indicativamente entro il mese di gennaio per tutti i soggetti inseriti in graduatoria. Prima dell'erogazione quadrimestrale del contributo, solo per i beneficiari, viene effettuata una verifica ulteriore per l'accertamento della permanenza dei requisiti.
Nei quadrimestri successivi al primo, in fase di verifica, dovranno essere presentate all'Ufficio comunale competente le ricevute di pagamento MAV dei contributi INPS e degli stipendi mensili a favore dell'assistente domiciliare, ove presente.

9. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dell'Assegno di Cura sono tenuti a:

- comunicare tempestivamente ogni modifica significativa della situazione e ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare;
- rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto per l'Assistenza Domiciliare.

I beneficiari le cui dichiarazione risultino mendaci, oltre a incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, interessi di legge compresi.

10. CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d'intesa con l'INPS e con l'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Ai sensi dell'art. 11 del DPCM 159/13, il Comune effettua controlli avvalendosi degli archivi in proprio possesso e provvedendo ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.
Anche in esito a tali controlli, il Comune potrà segnalare all'Agenzia delle Entrate i nominativi dei soggetti ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell'attività di accertamento della Guardia di Finanza.
In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la documentazione.
Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio.

12. TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente Avviso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.

PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI rivolgersi a: …

…, _____

Il Dirigente …
_____